

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2465/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1970

recante modifiche al regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970 <sup>(2)</sup>, ha istituito un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi;

considerando che conviene apportare alle disposizioni di tale regolamento talune modificazioni atte a permettere, in ogni circostanza, la determinazione e l'applicazione di valori medi forfettari che riflettano il prezzo normale definito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 803/68;

considerando che conviene tener conto della eventualità che forti fluttuazioni dei prezzi possano condurre al risultato che i valori medi forfettari non corrispondano più, al momento della loro applicazione, al prezzo normale; che in questo caso occorre stabilire dei valori medi forfettari suscettibili di essere considerati come riflettenti il detto prezzo normale;

considerando infine che, in ragione dell'ampiezza delle variazioni dei prezzi constatati in apertura di campagna, occorre collocare il periodo di riferimento da prendere in considerazione per la determinazione dei valori medi forfettari relativi al periodo di applicazione che segue quello iniziale della campagna d'importazione in un'epoca in cui i prezzi si siano sufficientemente stabilizzati per riflettere il prezzo normale; che l'obiettivo desiderato sarebbe conseguito più agevolmente prolungando di 14 giorni il periodo iniziale della campagna d'importazione e sopprimendo l'eccezione prevista dalla seconda frase dell'articolo 5, paragrafo 1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1970.

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi, è modificato come segue:

1. All'articolo 2 aggiungere il seguente paragrafo 4:
 

« 4. In caso di forti fluttuazioni dei prezzi in uno o più Stati membri, i valori medi forfettari possono essere determinati sulla base dei prezzi praticati al momento della fissazione di tali valori. »
2. All'articolo 3, paragrafo 2, prima delle parole « periodo di 14 giorni », inserire la parola « secondo ».
3. All'articolo 5, paragrafo 1, sopprimere la seconda frase.
4. All'articolo 5, paragrafo 2, sostituire la parola « lunedì » con le parole « lunedì alle ore 12 ».
5. All'articolo 8, dopo le parole « l'articolo 2 », inserire le parole « paragrafi 2 e 3 ».

*Articolo 2*

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili dal 3 dicembre 1970.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 4.8.1970, pag. 10.